



DELIBERAZIONE n° 24

COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) ANNO 2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventritre** del mese di **luglio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2.	FONTANA ANTONIO - PRESIDENTE	SI	NO
3.	FANETTI MARCO	SI	NO
4.	POLETTI MARUSKA **	SI	NO
5.	FIOLETTI LUCA	SI	NO
6.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
7.	FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	NO	SI
9.	BENETOLLO PIERANGELO	SI	NO
10.	FANETTI PAOLO DOMENICO STEFANO	SI	NO
11.	MOTTINELLI UGO	SI	NO
TOTALI		10	01

**** PRESENTE IN MODALITA' VIDEO-CONFERENZA**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Daniela, individuata con Decreto Sindacale n. 03/2026 del 18/07/2026, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cons. Fontana Antonio, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **04 dell'Ordine del Giorno**.

Il Presidente Antonio Fontana illustra l'argomento in oggetto dettagliando la proposta di definizione delle tariffe, che vede una riduzione di orientativi 15/20 euro a bolletta per le utenze domestiche e benefici economici anche per i possessori di seconde case; aggiunge che non sono previste variazioni nelle tariffe per le utenze non domestiche.

Prende la parola **il Sindaco** richiamando la buona organizzazione del servizio di raccolta differenziata e la risposta positiva manifestata dalla popolazione di Sonico, seppur con alcuni casi isolati di mancato rispetto delle indicazioni per il conferimento dei rifiuti.

Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8..."*;

DATO ATTO CHE:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sonico, non è stato istituito e pertanto non è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF in data 15 luglio 2026 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23 luglio 2026 con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario per gli anni 2026-2029;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2026, ammonta ad € 204.646,00;

VISTO l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 03 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"...Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie..."*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 17 febbraio 2026;

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:
 - 48% a carico delle utenze domestiche;
 - 52% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, **VISTA** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) per l'anno **2026**, di cui alla **Tabella A)** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF, ai sensi del quale *"...In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi..."*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. ..."*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025, con cui è stato stabilito il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

RICHIAMATA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 01 gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif che, a far data dal 01 gennaio 2025, ha introdotto la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari ad € 6,00 per utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO, INOLTRE, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI 10 favorevoli, == contrari, == astenuti, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2026, le tariffe della TARIP relative alle utenze domestiche (all. 1) e utenze non domestiche (all.2) che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
3. **DI RICONFERMARE** il numero degli svuotamenti compresi in bolletta (all.3) sia per le utenze domestiche che non domestiche come stabilito nell'anno 2025 in base ai dati raccolti negli anni precedenti;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe euro/litro per ogni svuotamento aggiuntivo sono state calcolate assumendo un peso specifico medio pari a 0,05 kg/litro verificato a consuntivo in base agli effettivi volumi e pesi conferiti nel 2025;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. **DI DARE ATTO** che il costo del servizio è così ripartito:
 - 48 % a carico delle utenze domestiche;
 - 52% a carico delle utenze non mestiche;
7. **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio gestione dei rifiuti urbani;
8. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2026 sono le seguenti:
 - 30 ottobre 2026 – 30 aprile 2027;
9. **DI DISPORRE** la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle

specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI 10 favorevoli, == contrari, == astenuti, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fontana Antonio

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16 settembre 2026 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 16 settembre 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 16 settembre 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Lorenzi Daniela)